

## Atto Governo n. 291

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

### Posizione Assobioplastiche

Assobioplastiche, come associazione di categoria che rappresenta l'intera filiera italiana della produzione, trasformazione, commercializzazione e riciclo delle bioplastiche compostabili e dei manufatti con esse realizzati, desidera esprimere le proprie considerazioni con riferimento allo schema di decreto in epigrafe, con particolare riferimento al suo art. 5 (rubricato “*Restrizioni all'immissione sul mercato*”).

#### **Premessa: i criteri di recepimento della SUP dettati dalla Legge di delegazione europea 2019-2020**

L'art. 22 della L. di delegazione europea 2019 – 2020 [L. n. 53/2021] ha dettato i principi e criteri direttivi di recepimento della direttiva SUP [2019/904], **riservando in taluni casi uno spazio applicativo ai manufatti compostabili e rinnovabili** [art. 22 cit., lett. a) e c)], ossia “verdi” non solo nel fine vita (riciclo organico in compostaggio/digestione anaerobica), ma anche in origine (in quanto realizzati in tutto o in parte con materie prime rinnovabili). Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 cit. [con le lett. a) e c) cit. evidenziate in grassetto].

**Art. 22 - Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**

*1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:*

*a) **garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della***



**direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;**

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

c) **ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all'immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l'immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;**

d) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



## Lo schema di d.lgs. di recepimento: l'art. 5 sui divieti e la possibilità di vendita dei manufatti compostabili/rinnovabili.

L'art. 5 dello schema di d.lgs. di recepimento della SUP (AG 291) vieta i prodotti monouso in plastica tradizionale e consente l'utilizzo dei manufatti compostabili e rinnovabili nei casi previsti al comma 3. Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 cit.

### **ART.5**

#### ***(Restrizioni all'immissione sul mercato)***

1. È vietata l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

2. La messa a disposizione sul mercato interno dei prodotti di cui al comma 1 è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrato l'acquisto da un fornitore in data antecedente alla effettiva decorrenza del divieto di cui al comma 1.

3. Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:

a) ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;

b) qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;

c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;

d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;

e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;

f) qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l'anno 2022, 27,1 milioni di euro per l'anno 2023, 22,9 milioni di euro per l'anno 2024, 26,9 milioni di euro per l'anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



## Premessa alle proposte emendative

La disposizione appare sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla L. di delegazione europea 2019 – 2020, soprattutto per quanto riguarda la lett. a) del comma 3 cit., riproduttiva del criterio di delega di cui all’art. 22 cit., mentre le ulteriori ipotesi previste dalle successive lett. da b) ad f) scontano incertezze sotto il profilo della loro formulazione e applicazione [ad es. nella lett. c) andrebbe specificato che si sta parlando delle alternative riutilizzabili; la lett. d) rischia poi di generare incertezze applicative non essendo chiaro cosa si intenda per “*particolare tipologia di alimenti o bevande*” e lo stesso dicasi per la lett. f), essendovi come noto ampia discrezionalità nel come condurre le analisi sul ciclo di vita dei prodotti, che danno risultati molto diversi a seconda delle assunzioni di partenza].

Ad ogni modo riteniamo necessario – poiché l’obiettivo del Legislatore non è quello della sostituzione 1:1 dei prodotti monouso in plastica con quelli compostabili e rinnovabili e sempre ribadito che la biodegradabilità/compostabilità non è la soluzione al problema dell’abbandono e della dispersione incontrollata dei rifiuti (littering), che deve essere in ogni caso evitata – esplicitare e stressare maggiormente, nell’art. 5, comma 3 cit., il collegamento tra manufatti compostabili (a contatto con gli alimenti) e il loro circuito naturale di raccolta e riciclo, che è quello del rifiuto umido urbano.

In questo modo, il ricorso ai manufatti monouso compostabili e rinnovabili verrebbe ad essere legato non solo all’impossibilità di utilizzo delle alternative riutilizzabili (secondo quanto previsto dall’art. 22 cit. e dall’art. 11, par. 2 della direttiva SUP, che pone il limite della “*garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti*” per l’utilizzo delle alternative riutilizzabili) ma anche al fatto che, dopo il loro uso, sia possibile conferirli e riciclarli nell’umido urbano (deve trattarsi quindi di prodotti certificati compostabili EN 13432 e con chiare istruzioni di conferimento nell’umido domestico ai sensi dell’art. 182 ter del TUA).

Verrebbero così ad essere coniugate al meglio le esigenze di salute e sicurezza alimentare – che in taluni casi rendono di fatto impossibile l’utilizzo delle alternative riutilizzabili – e quelle ambientali, **circoscrivendo lo spazio per i prodotti monouso a quelli verdi in origine, verdi a fine vita e con un efficiente ed efficace circuito di**



**raccolta e riciclo, quello dell'umido urbano in cui l'Italia vanta la leadership in UE** anche grazie all'apporto dei manufatti compostabili e rinnovabili (che riducono le impurità e gli scarti derivanti dall'utilizzo di altri materiali non compostabili).

## Proposte emendative

Si propone quindi l'inserimento nell'art. 5, comma 3 cit., della lettera f bis), volta a consentire l'uso dei manufatti compostabili e rinnovabili *“qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182 ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni”*. **Si riporta di seguito il testo del comma 3 cit. con la proposta emendativa qui avanzata evidenziata in grassetto.**

Art. 5

(...)

3. *Non rientra nel divieto di cui al comma 1 l'immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi:*

- a) *ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato;*
- b) *qualora l'impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali;*
- c) *laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;*
- d) *in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;*
- e) *in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;*
- f) *qualora l'impatto ambientale sia peggiore delle alternative mono uso, sulla base di un'analisi del ciclo di vita;*

***f bis) qualora nella fase successiva al consumo dei prodotti compostabili monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti, ricorrano le condizioni per il conferimento nel circuito di raccolta e riciclo della frazione organica dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall'art. 182 ter, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.***

